

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 728

Deliberazione n. 11

**CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E IL  
COMUNE DI MESOLA PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE CONSORZIALE**

**UBICATO AD ARIANO FERRARESE (FE) IN VIA G. LUISARI N. 23/A –**

**DETERMINAZIONI**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 334 del 9/1/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

11) **CONVENZIONE FRA IL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E**

IL COMUNE DI MESOLA PER L'UTILIZZO DELL'IMMOBILE CONSORZIALE  
UBICATO AD ARIANO FERRARESE (FE) IN VIA G. LUISARI N. 23/A –  
DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 11

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

**Premesso che:**

- il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è proprietario dell'immobile consorziale ubicato a Ariano Ferrarese (FE) in via G. Luisari n. 23/A, censito al C.F. Comune di Mesola al Foglio 2 particella 1310 sub. 2, Cat A/2. Classe 1, Vani 7,5, attualmente libero da persone e cose;
- il Comune di Mesola ha manifestato l'intenzione di prendere in uso tale immobile per adibirlo ad attività e ad eventi di valenza culturale e sociale confacenti alle finalità istituzionali dell'ente;
- il Consorzio ha interesse ad accogliere la richiesta del Comune al fine di valorizzare l'immobile ed evitare che cada in stato di degrado e di abbandono.

**Considerato che:**

- il Consorzio e il Comune ravvisano l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione per disciplinare i reciproci rapporti nell'utilizzo dell'immobile sopra indicato.

**Vista:**

- la bozza di Convenzione convenuta fra le parti e allegata al presente riferimento interno a farne parte integrante e sostanziale.

**Dato atto, in particolare, che:**

- scopo della Convenzione è fungere da accordo base per l'utilizzo dell'immobile in oggetto da parte del Comune per lo svolgimento delle attività, degli usi e degli eventi di valenza culturale e sociale confacenti alle finalità istituzionali dell'ente, singolarmente ed anche in associazione con altri Enti nel rispetto delle finalità predette;

- nel testo vengono definiti nel dettaglio gli obblighi e le responsabilità del Comune connessi all'utilizzo e al godimento dell'immobile;
- la Convenzione avrà la durata di anni 19 dalla data della sua sottoscrizione e si intenderà tacitamente rinnovata per altrettanto periodo se una delle parti non darà formale disdetta da comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o tramite pec, almeno mesi 6 prima della scadenza.

**Considerato che:**

- il Consorzio ed il Comune di Mesola, in data 19/05/2017, hanno sottoscritto una "Convenzione per la cessione in comodato gratuito del "Casino Idraulico di Ariano"" in scadenza il 19/05/2036;
- tenuto conto dei recenti propositi intercorsi fra le due Amministrazioni, pare ragionevole e utile allineare la scadenza della Convenzione in corso con la nuova Convenzione relativa all'immobile in oggetto;

**Ravvisata l'opportunità:**

- Di approvare la bozza di Convenzione in oggetto;
- Di autorizzare il Presidente, o in caso di suo impedimento un Vice Presidente ex art. 33 dello Statuto, alla sottoscrizione dell'accordo;
- Di allineare la scadenza della vigente "Convenzione per la cessione in comodato gratuito del "Casino Idraulico di Ariano"" con la scadenza della Convenzione in oggetto in corso di perfezionamento fra le parti.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 22860 del 29/12/2022;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

**D E L I B E R A**

1. Di approvare la bozza di Convenzione in oggetto, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di autorizzare il Presidente, o in caso di suo impedimento un Vice Presidente ex art. 33 dello Statuto, alla sottoscrizione dell'accordo;

3. Di allineare la scadenza della vigente “Convenzione per la cessione in comodato gratuito del “Casino Idraulico di Ariano”” con la scadenza della Convenzione in oggetto in corso di perfezionamento fra le parti.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Luca Natali)



LOGO COMUNE

## CONVENZIONE

**fra il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara e il Comune di Mesola per l'utilizzo dell'immobile consorziale ubicato ad Ariano Ferrarese (FE) in via G. Luisari n. 23/A.**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto e ragione di legge, redatta in originale informatico tra:

- il **CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA** con sede in Ferrara in Via Borgo dei Leoni n. 28, (di seguito denominato “Consorzio”), codice fiscale 93076450381, pec: [posta.certificata@pec.bonificaferrara.it](mailto:posta.certificata@pec.bonificaferrara.it), rappresentato dal dott. Calderoni Stefano, nato a Portomaggiore (FE) il 31/10/1981, domiciliato per la carica presso la suddetta sede consorziale, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore a quanto di seguito autorizzato in forza dell'art. 32 del vigente Statuto per dare esecuzione alla Deliberazione del Comitato Amministrativo n. .... in data ..... prot. n. ....,

e

- il **COMUNE DI MESOLA**, con sede a Mesola (FE) in Via Roma n. 2 (di seguito denominato “Comune”), codice fiscale 82001930385, rappresentato dal Dott. Padovani Gianni Michele, nato a Torino (TO) il 24/03/1965, domiciliato presso la suddetta sede comunale, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore autorizzato in esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n.....del.....

## PREMESSO

- che il Consorzio è proprietario dell'immobile consorziale ubicato a Ariano Ferrarese (FE) in via G. Luisari n. 23/A, censito al C.F. Comune di Mesola al Foglio 2 particella 1310 sub. 2, Cat A/2. Classe 1, Vani 7,5, attualmente libero da persone e cose;
- che il Comune ha manifestato l'interesse a prendere in uso tale immobile per adibirlo ad attività e ad eventi di valenza culturale e sociale confacenti alle finalità istituzionali dell'ente;
- che il Consorzio ha interesse ad accogliere la richiesta del Comune al fine di valorizzare l'immobile ed evitare che cada in stato di degrado e di abbandono;

- che, ciò considerato, il Consorzio e il Comune ravvisano l'opportunità di addivenire alla sottoscrizione di una Convenzione per disciplinare i reciproci rapporti nell'utilizzo dell'immobile sopra indicato;

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra identificate e rappresentate

## **CONVENGONO**

quanto segue:

### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e vengono accettate integralmente dalle parti.

### **Art. 2 - Oggetto**

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara autorizza il Comune di Mesola, che accetta, ad usufruire dell'immobile consorziale ubicato a Ariano Ferrarese (FE) in via G. Luisari n. 23/A, censito al C.F. Comune di Mesola al Foglio 2 particella 1310 sub. 2, Cat A/2. Classe 1, Vani 7,5, come da planimetria allegata sub A) alla presente Convenzione a farne parte integrante e sostanziale.

### **Art. 3 - Finalità**

Scopo della presente Convenzione è fungere da accordo base per l'utilizzo dell'immobile in oggetto da parte del Comune per lo svolgimento delle attività, degli usi e degli eventi di valenza culturale e sociale confacenti alle finalità istituzionali dell'ente, singolarmente ed anche in associazione con altri Enti nel rispetto delle finalità predette.

### **Art. 4 – Obblighi e responsabilità**

Il Comune dichiara di aver esaminato l'immobile concesso e di averlo trovato idoneo al proprio uso ed in buono stato di manutenzione.

Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile, come definite dalle norme di legge applicabili in materia, saranno a totale carico del Comune. Non provvedendovi il Comune, il Consorzio si riserva la facoltà di revocare l'assegnazione.

Le modifiche, le innovazioni, i restauri, le trasformazioni, le migliorie e gli adeguamenti dell'immobile che il Comune volesse eseguire per adibirlo alle suddette finalità dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dal Consorzio e non dovranno alterare le caratteristiche del bene medesimo.

Per eventuali interventi di restauro o di recupero dell'immobile, che dovessero essere ritenuti necessari, il Comune potrà candidare i relativi progetti a bandi di finanziamento pubblico.

I lavori dovranno essere effettuati nel pieno rispetto delle norme di legge vigenti in materia, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare dal mancato preventivo ottenimento delle necessarie autorizzazioni o dal mancato rispetto delle prescrizioni formulate dalle Autorità preposte.

Al termine dei lavori dovranno essere consegnate al Consorzio le relative certificazioni di conformità urbanistica, catastale e impiantistica.

Il Comune dovrà provvedere a proprie cure e spese ad effettuare le volture di utenze ed impianti, consegnandone copia al Consorzio.

Tutte le utenze (gas, luce, acqua, rifiuti, ecc.) e spese ad esse connesse relative all'utilizzazione dell'immobile saranno totalmente a carico del Comune.

Il Comune s'impegna altresì a rimborsare al Consorzio gli oneri fiscali, IMU compresa, gravanti sull'immobile.

Al termine della Convenzione l'immobile dovrà essere consegnato in buono stato di conservazione e manutenzione, salvo il normale deterioramento che l'uso del medesimo comporterà.

Le opere di miglioramento e le addizioni non separabili rimarranno acquisite al Consorzio al termine della Convenzione, senza obblighi d'indennizzo o di risarcimento.

Il Comune sarà costituito custode dell'immobile concesso, con conseguente esonero totale del Consorzio da ogni responsabilità per eventi derivanti dall'uso pubblico del bene affidato e per i danni che dovessero comunque derivare a persone o cose per dissesto dell'immobile o di sue parti e di cui sarà responsabile esclusivamente il Comune per tutta la durata della Convenzione. Al pari il Comune dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che possano essere promossi da terzi, Amministrazioni Pubbliche, Enti o privati in relazione alle attività svolte e connesse alla disponibilità e al godimento del bene oggetto della presente Convenzione.

Il Consorzio potrà in qualsiasi momento ispezionare o far ispezionare l'immobile concesso, previo accordo con il Comune.

L'inadempienza da parte del Comune di una qualunque delle condizioni e prescrizioni contenute nella presente Convenzione produrrà, *ipso facto*, la decadenza della medesima con conseguente riconsegna dell'immobile al Consorzio.

Eventuali disposizioni attuative di dettaglio della presente Convenzione, purché non contrastanti con quanto in essa pattuito, potranno essere concordate direttamente ed adottate congiuntamente dal Sindaco del Comune e dal Presidente del Consorzio.

### **Art. 5 – Durata**

La presente Convenzione esplicherà i suoi effetti a decorrere dalla data di sottoscrizione.

La Convenzione avrà la durata di anni 19 e si intenderà tacitamente rinnovata per altrettanto periodo se una delle parti non darà formale disdetta da comunicare all'altra, a mezzo di lettera raccomandata a.r. o tramite pec, almeno mesi 6 prima della scadenza.

Anche l'eventuale recesso anticipato andrà comunicato con le medesime formalità e gli stessi tempi. Il Consorzio si riserva la facoltà di interrompere l'operatività della presente Convenzione in qualsiasi momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o di tutela del bene concesso, senza che ciò dia diritto a rivalse o indennizzi da parte del Comune.

### **Art. 6 - Controversie**

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente Convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della Convenzione medesima sarà rimessa alla competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria del Foro di Ferrara.

### **Art. 7 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Tariffa Parte II allegata al D.P.R. 131/1986, con spese e oneri a carico della parte richiedente la registrazione.

### **Art. 8 - Disposizioni finali**

Le parti dichiarano di aver letto la presente scrittura privata, costituita da n. ... pagine, e di accettarne integralmente le condizioni assicurando l'esatta osservanza delle medesime.

Il presente atto viene sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis L. 241/1990.

Per il Consorzio di Bonifica  
Il Presidente - Dott. Stefano Calderoni

Per il Comune di Mesola  
Il Sindaco - Dott. Padovani Gianni Michele